



COMUNE DI LESSONA

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 13 del 15.2.2016

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
OGGETTO

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Lessona le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.L. 15/11/93 n. 507. Disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 3
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

A norma dell'art.2 del D.L. 15/11/93 n. 507, il Comune di Lessona, la cui popolazione residente al 31/12/1992 era di n. 2.286 abitanti e al 31/12/2014 di n. 2.498 abitanti, rientra nella V classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 4
FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è attualmente gestito direttamente dal Comune. Peraltro, il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio ad apposita azienda speciale o a soggetti iscritti nell'Albo dei Concessionari per i Tributi Locali qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo funzionale, ovvero mediante affidamento.

Art. 5
TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente. Qualora non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 6
FUNZIONARIO RESPONSABILE

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto Funzionario Responsabile entro 60 gg. dalla sua nomina. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

Art. 7
TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.L. 15 novembre 1993, n. 507, in:

- pubblicità ordinaria e ordinaria illuminata
- pubblicità effettuata con veicoli
- pubblicità effettuata con pannelli luminosi
- pubblicità varia

La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Può essere resa visibile da apposita luce.

È compresa nella pubblicità ordinaria la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

- a. pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli di uso pubblico o privato;
- b. pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicità varia comprende:

- a. la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze,
- b. la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario;
- c. la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

Art. 8

CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

I criteri ai quali si farà riferimento per la stesura di un piano generale – che comprenda, comunque, gli spazi attualmente esistenti – sono i seguenti:

- gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione Comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obbiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio-culturale e commerciale;
- la stesura del piano dovrà, altresì, salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione nonché del regolamento di polizia municipale e traffico.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 9

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 10

SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 11

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.L. 15/11/1993 n. 507.

Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

A chiarimento dell'art. 17 del D.L. 15/11/1993 n. 507, non rientrano nel concetto di pubblicità i cartelli che, seppur esposti al pubblico, non presentano alcun contenuto o richiamo pubblicitario diretto o indiretto, ma si limitano a mere comunicazioni, anche se contengono l'indicazione dell'impresa che effettua tali comunicazioni, quali gli avvisi di fermata degli autobus di linea, quelli di singoli privati per indicare divieti di accesso o circolazione, ecc.

Eguale non sono soggette a imposta di pubblicità le iscrizioni contenute su utensili che rientrano nella esclusiva disponibilità del singolo utente e il relativo messaggio al pubblico.

Parimenti i depliant pubblicitari scontano l'imposta di pubblicità solo se esposti in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 12

MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 13

DICHIARAZIONE DI IMPOSTA

I soggetti passivi di cui all'art.10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal 1 Gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Per le denunce di variazione si dovrà procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 14

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella varia, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali.

Il ritardo nel pagamento della rata determina l'applicazione della sanzione di cui all'art. 23 del D.L. vo 507/1993; ove il ritardo abbia a superare i 15 giorni è facoltà dell'ufficio procedere alla rimozione e all'oscuramento del materiale pubblicitario, revocando la facoltà del pagamento rateale.

È facoltà del responsabile dell'imposta richiedere la prestazione di un versamento cauzionale a garanzia, pari all'importo di ogni trimestralità.

Art. 15

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune è dovuto anche il pagamento di un canone a titolo di affitto o concessione, fermo restando l'applicabilità della tassa O.S.A.P. L'autorizzazione per la pubblicità, sentita la Commissione Edilizia, sarà rilasciata in esecuzione di apposito provvedimento. Se i beni mobili ed immobili di proprietà del Comune vengono utilizzati da terzi, anche in modo non continuativo, e su queste aree si diffondono messaggi pubblicitari (con le caratteristiche dell'art. 7), è diritto del Comune riscuotere il pagamento dell'imposta, attraverso l'ente a cui è stato affidato lo spazio.

Art. 16

RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di gg. 60 entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

Art. 17

PUBBLICITA' ORDINARIA

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti per metro quadrato con le modalità previste al primo punto per la pubblicità ordinaria.

Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie compresa tra mq. 5,50 e mq. 8,50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%. Per quelle di superficie superiori a mq. 8,50, la maggiorazione è del 100%.

Art. 18

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo per ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

Art. 19

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella prevista.

Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dell'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.

Art. 20

PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1, del D. L. 507/93.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal precedente comma.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico", può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica.

La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo e in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto durante le ore di lezione o di cerimonie. In ogni caso, l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.

È vietata la pubblicità effettuata con lancio di oggetti o manifestini.

Art. 21

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 22

ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi

- purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 23 **RIMBORSI**

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di gg. 90.

Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi ai sensi di legge.

Art. 24 **VIGILANZA**

Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato.

Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nonché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale, di cui al Codice Stradale, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza. La vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione, se non rispondenti al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

CAPO III
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in complessivi mq. 45, pari a mq. 15 per ogni mille abitanti.

La superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- | | |
|---|-----|
| a. alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica | 10% |
| b. alle affissioni di natura commerciale | 80% |
| c. a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette | 10% |

Art. 26

SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art.12, comma 3, del D.L. 15/11/1993 n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.

Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 27

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 28

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve rendere noto l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
9. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
10. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Art. 29

RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
- b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
- e. per gli annunci mortuari.

Art. 30

ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b. i manifesti delle autorità militari;
- c. i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
- d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO IV
SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della L. 24/11/81 n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione in apposito verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il concessionario del servizio effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e della applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'immediata copertura della "pubblicità abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale.

Art. 32

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. 26/10/72 n. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto decreto.

La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 2015 e per la quale sia stata pagata la relativa imposta è prorogata per l'anno 2016 senza la presentazione di una nuova dichiarazione mediante il versamento dell'imposta secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 33

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma dell'art. 23 della L. 7/8/1990 n. 241, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, e pubblicato sul sito internet comunale.

Art. 34

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale a norma di legge.

Art. 35

RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D.L. 15/11/93 n. 507 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 36

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1° Gennaio 2016 e sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria in materia.



COMUNE DI LESSONA

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 13 del 15.2.2016

Art. 1
FINALITÀ ED OBIETTIVI

Obiettivo primario del presente regolamento è definire la normativa relativa all'inserimento di impianti e mezzi pubblicitari entro i confini comunali.

L'insieme delle norme ha come finalità l'introdurre elementi di garanzia relativamente ai temi:

- della sicurezza
- del decoro
- della funzionalità

Sicurezza. L'insieme delle norme é stato concepito per garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano in alcun modo pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto riguarda la circolazione veicolare sia quella pedonale, e una particolare attenzione è stata posta ai loro aspetti più propriamente visivi, oltreché ai criteri di tipo antinfortunistico ai quali la progettazione e ubicazione dovranno conformarsi.

Decoro. La presente disciplina per l'inserimento di mezzi pubblicitari, per i principi stessi cui ci si è ispirati nella sua formulazione (tra i quali, preminente, quello della compatibilità ambientale), garantisce che detti mezzi non si pongano, sul territorio, come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umanizzato, ma al contrario, ove possibile, e specie nell'ambito del contesto cittadino, diventino, quali elementi di arredo, occasione di arricchimento del panorama urbano.

A questo scopo dovrà essere posta particolare cura da parte degli uffici incaricati, affinché gli impianti da installare siano tutti omogenei ed uniformi dal punto di vista formale e cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi negli stessi luoghi.

Funzionalità. Grande attenzione è posta al tema della fruibilità del contesto urbano, al fine di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano danno ad un funzionale uso del territorio andando invece, ove possibile, ad aumentarne la fruibilità disciplinando l'inserimento di elementi quali transenne, panchine, getta rifiuti, fioriere, ecc.

Il regolamento ha altresì lo scopo di costituire lo strumento operativo per la redazione del progetto distributivo della pubblicità e di consentire il corretto inserimento dei mezzi pubblicitari sul territorio comunale, nell'ambito della quantità programmata con apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

Art. 2
DEFINIZIONI E TIPOLOGIA IMPIANTI

- **Insegna di esercizio:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- **Targa:** insegna di esercizio realizzata in dimensioni ridotte e superiori a 25x35 cm e posta ad altezza di sguardo dei passanti; può riportare diciture relative ad attività economiche, anche se di norma indica arti, mestieri, professioni e uffici; può essere illuminata ma non luminosa.
- **Bacheca:** targa protetta da una lastra trasparente antistante, anche intelaiata, finalizzata a riportare informazioni che, per loro natura possono modificarsi nel tempo, senza con ciò necessitare di approvazioni reiterate e senza costituire pubblicità variabile.
- **Cartello:** manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- **Manifesto:** elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici affisso su apposita tabella,

su strutture murarie o su supporti. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

- **Striscione, locandina o standardo:** elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale, privo di rigidità, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
- **Totem:** l'insegna realizzata su pannello scatolato, traliccio o solido verticale, rigido, autoportante, indipendente e fissato direttamente al suolo; può essere costituita anche da un insieme ordinato di targhe uniformate ed essere mono o polifacciale, illuminata o luminosa.
- **Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa .
- **Impianto pubblicitario di servizio:** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Art. 3

NORME GENERALI

1. La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano, tenendo altresì presente la solidità e la durevolezza nonché la facilità di manutenzione degli elementi stessi. A tal fine, gli impianti pubblicitari, sono soggetti alle norme del presente regolamento.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora tali strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione all'installazione.
3. Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare, la quale in ogni caso non può essere quella di un disco o triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato alla riproduzione di marchi depositati e non potrà superare 1/5 dell'intera superficie del mezzo pubblicitario.
4. Il bordo inferiore dei mezzi pubblicitari deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di mt. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
5. Le installazioni a bandiera possono essere consentite anche in forma di pannello monofacciale o bifacciale a condizione che si presentino traforate onde consentire una minore resistenza ai venti.
6. Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
7. Tutti i mezzi pubblicitari, informativi o segnaletici devono essere dotati di mezzo identificativo:
 - a. Il numero di autorizzazione;
 - b. La data di emissione;
 - c. La scadenza;
 - d. I dati identificativi del titolare.
8. L'autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari di cui al presente regolamento, è efficace per un periodo non superiore ad anni 3 (tre). In ogni caso gli impianti devono essere rimossi dal titolare dell'impianto entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'ente competente nei seguenti casi:
 - a. Interferenza nella realizzazione di nuove infrastrutture o alla manutenzione di quelle esistenti;

- b. Installazione di segnaletica stradale, impianti semaforici, realizzazione o modifica intersezioni stradali.
9. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non provveda nel termine prescritto, gli uffici comunali procedono direttamente alla rimozione depositando il materiale in luogo adatto a disposizione dell'avente diritto, ponendo i relativi oneri a carico del titolare inadempiente.
 10. La collocazione di mezzi pubblicitari è soggetta al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, ed ove previsto al canone di occupazione spazio pubblico.
 11. Ove i mezzi pubblicitari vengano collocati o ancorati su proprietà altrui, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato ad espressa autorizzazione del proprietario ovvero del titolare di altro diritto reale, da allegarsi alla domanda.
 12. L'installazione dovrà avvenire in modo tale da non impedire la visibilità della segnaletica stradale o di altri cartelli di interesse pubblico, quali indicazioni di servizi pubblici, fermate di mezzi di linea, i quali dovranno essere visibili da una distanza nel senso di marcia di almeno 20 metri.
 13. Dati tecnici, divieti, modalità di installazione e quant'altro quivi non specificato, sono da intendersi soggetti alle prescrizioni che gli uffici competenti formuleranno in fase di istruttoria.

Art. 4

DIVIETI GENERALI

1. E' vietata la collocazione di mezzi pubblicitari che per dimensione, forma, colori, disegno e ubicazione può generare confusione con la segnaletica stradale, ovvero può rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti, non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione veicolare, ciclabile e pedonale e non devono impedire la visibilità della segnaletica stradale o di altre indicazioni di carattere pubblico.
2. E' vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su alberi e pali della luce.

Art. 5

LIMITAZIONI

Particolari limitazioni potranno essere introdotte dal Sindaco mediante emissione di apposita ordinanza laddove motivi di interesse pubblico lo richiedano, con riferimento in particolare alla pubblicità sonora e alla distribuzione di manifesti.

Art. 6

AUTORIZZAZIONI - Competenze

1. La collocazione di impianti pubblicitari lungo le strade e in vista di esse è soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
2. Nell'interno dei centri abitati di cui all'art. 4 del D.L. 285/92 il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di competenza dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della stessa.

Art. 7

AUTORIZZAZIONI - Procedimento

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, totem, preinsegne e impianti pubblicitari di servizio, l'interessato deve presentare l'istanza in bollo su apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale in due copie, con allegata la seguente documentazione:
 - I. Estratto planimetrico catastale aggiornato in scala 1:1000 con evidenziato il punto d'installazione;
 - II. Estratto di P.G.T. con evidenziato il punto d'installazione;
 - III. Documentazione fotografica rappresentativa dei luoghi;
 - IV. Prospetto quotato da cui si evinca il debordo dai muri ed altezze da terra in scala;

- V. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, con la quale si attesti che il manufatto che si intende installare è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e che è garantita la stabilità;
 - VI. Autorizzazione da parte del proprietario dell'area (se diverso dall'ente proprietario della strada);
 - VII. Nulla osta di altro ente proprietario della strada (Comune confinante, ANAS, Provincia...) qualora il mezzo pubblicitario, installato sul territorio comunale, sia visibile anche da essa;
 - VIII. Dichiarazione che il manufatto che si intende installare non è di intensità luminosa superiore a 150 candele/mq, o che comunque non provocano abbagliamento e, nel caso di messaggi variabili, il tempo di esposizione di ogni messaggio non sarà inferiore a 5 minuti;
 - IX. Dichiarazione di assunzione di responsabilità per conformità al vigente Regolamento Edilizio, al Codice della Strada e al suo Regolamento di attuazione. E' facoltà del Responsabile del Servizio richiedere il permesso a costruire laddove ritenuto da questi necessario;
2. Per l'installazione delle insegne di esercizio, targhe, bacheche e simili, l'interessato deve presentare istanza in bollo su apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale in due copie, con allegata la documentazione di cui al precedente comma.
 3. Per ogni impianto pubblicitario è necessario depositare apposita istanza.
 4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria acquisendo il parere della Polizia Locale e della Commissione Edilizia.
 5. Il termine per la conclusione del procedimento può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro 20 (venti) giorni dalla presentazione dell'istanza, per richiede la documentazione mancante necessaria per consentire l'istruttoria. Il termine ricomincia a decorrere, per intero, dalla data di ricezione della documentazione integrativa;
 6. Decorso il termine di cui al comma 4, ottenuti i pareri necessari, il Comune emette il provvedimento conclusivo entro 15 giorni dal ricevimento dei pareri;
 7. E' ammessa la voltura dell'autorizzazione in corso di validità. In tale caso il cedente ovvero il cessionario sono obbligati a comunicare entro 15 (quindici) giorni dalla cessione l'avvenuto trasferimento dell'autorizzazione indicando i dati identificativi completi del nuovo titolare, all'Ente competente per l'autorizzazione. Nello stesso termine il titolare deve procedere all'aggiornamento del mezzo identificativo come previsto nel presente regolamento.

Art. 8

RINNOVO AUTORIZZAZIONI

1. Per gli impianti di cui all'articolo 7, comma 1, il titolare dell'impianto può richiede il rinnovo dell'autorizzazione. L'istanza va presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.
2. Nel caso l'istanza di rinnovo non preveda modifiche sulle dimensioni e posizione dell'impianto è sufficiente depositare istanza in bollo di rinnovo, come da modulistica predisposta dal Comune e allegare la seguente documentazione:
 - a. copia o estremi della precedente autorizzazione;
 - b. documentazione fotografica
 - c. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, con la quale si attesti che non sono intervenute modifiche dei luoghi o installazioni di segnaletiche stradali che incidono sulla conformità dell'impianto rispetto al codice della strada, al suo regolamento attuativo e al regolamento comunale;
 - d. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, con la quale si attesti che il manufatto che si intende installare è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e che è garantita la stabilità;
 - e. attestazione pagamento diritti di segreteria.
3. Per ogni impianto pubblicitario è necessario depositare apposita istanza.

4. Per la definizione del procedimento si applica quanto previsto all'articolo 7 commi 4, 5, 6 e 7.

Art. 9

MODIFICA DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Sugli impianti di cui al comma 1, articolo 7, all'interno del centro abitato, è possibile modificare il messaggio pubblicitario, previa comunicazione e deposito del bozzetto al competente ufficio comunale, nel periodo di validità dell'autorizzazione senza necessità di autorizzazione a condizione che:

1. non intervengano modifiche nelle dimensioni dell'impianto o spostamenti dello stesso;
2. il messaggio pubblicitario non generi confusione con la segnaletica stradale rendendone difficile la comprensione, ridurne la visibilità o l'efficacia.

Art. 10

DIVIETI

E' vietata l'installazione degli impianti pubblicitari di cui al comma 1, dell'articolo 7:

1. sulle pertinenze di esercizio delle strade;
2. nelle intersezioni stradali e spartitraffico;
3. lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
4. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
5. sui ponti, sui cavalcavia e loro rampe;
6. sulle corsie di immissioni stradali;
7. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento;
8. negli spazi interposti tra la strada e la viabilità pedonale e/o ciclabile;
9. sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
10. sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali.

Nessun impianto potrà avere luce (propria o indiretta) intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

Art. 11

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

1. verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
2. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
3. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente a seguito di intervenute e motivate esigenze;
4. procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
5. quant'altro previsto dal presente regolamento.

Art. 12

AFFISSIONI

1. La collocazione degli impianti per pubblica affissione è stabilita dagli uffici comunali competenti.
2. Sono vietate in tutto il territorio comunale le affissioni al di fuori degli appositi spazi dedicati alle pubbliche affissioni o convenzionati con il Comune, direttamente su muro o su altri manufatti.

Art. 13

CARTELLI

1. All'interno del centro abitato, tutti i cartelli pubblicitari, se ammessi, devono essere uniformati nei sostegni. Il pannello dovrà avere forma rettangolare di dimensione massima di altezza m 1,60 x larghezza m 1,20. Altezza da suolo 1,50 m.
2. Fuori dal centro abitato i formati utilizzabili non devono comunque eccedere la dimensione di 6 metri quadrati devono comunque avere altezza dal suolo pari a 1,50 m.
3. Fuori dal centro abitato può essere autorizzata la collocazione di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, della superficie massima di mq.3, ferme restando tutte le altre disposizioni. I cartelli non possono essere collocati a distanza inferiore a mt. 200 tra di loro o e dagli altri cartelli.
4. La collocazione di cartelli su edifici è ammessa solamente al di fuori dei centri storici, nelle facciate prive di finestrate o decori.

Art. 14

INSEGNE

1. Sui fabbricati è sempre ammesso inserire insegne frontali di esercizio, scegliendone attentamente tipologie e caratteristiche in funzione della situazione ambientale e architettonica preesistente. Non sono previste particolari distanze da mantenere per l'installazione delle insegne frontali, se poste parallelamente al senso di marcia. E' comunque prevista la verifica di compatibilità che potrà impedire le installazioni o dettare precise prescrizioni tecnico-operative.
2. E' possibile installare, altresì, insegne a bandiera per le quali è comunque prevista la verifica di compatibilità che potrà impedirne l'installazione o dettare precise prescrizioni tecnico-operative.

Art. 15

PREINSEGNE

All'interno del centro abitato, fatto salvo le distanze previste all'articolo 17 e non in contrasto con il presente articolo, gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere collocati lungo il senso di marcia dei veicoli, in posizione autonoma, e non dovranno interferire con la restante segnaletica.

1. Distanze minime:
 - a. dalle intersezioni m. 10;
 - b. alla distanza minima se installati sul ciglio del marciapiede m. 0,50;
 - c. dalla carreggiata in caso di assenza del marciapiede m. 2,00.
2. I segnali devono essere raggruppati in un unico impianto con frecce d'orientamento omogenee che possono contenere: massimo 6 cartelli, dimensione singolo cartello cm. 100 x 20

Art. 16

IMPIANTI TEMPORANEI DI PUBBLICITA'

1. Impianti isolati temporanei sono ammessi nel formato massimo di cm 100 x 70 e vanno, comunque, autorizzati. Devono inserirsi armonicamente nel contesto urbano e architettonico. I

manufatti di supporto non dovranno comunque essere applicati sugli alberi, sui pali segnaletici e di illuminazione, sulle pensiline del trasporto urbano e sui cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

2. L'esposizione di striscioni, locandine, stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltre che durante le settimane precedenti e le 48 ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi le distanze, dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, si riducono del 50%.
3. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
 - a. all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali
 - b. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 48 ore precedenti e successive.

Art. 17 **DISTANZE**

1. All'interno dei centri abitati, nelle zone consentite, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi per le insegne di esercizio e quanto stabilito per le preinsegne e le transenne parapetonali, è consentita l'installazione degli impianti pubblicitari di cui all'articolo 2 nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a. m. 3 dal ciglio della strada (misurato dal filo più esterno del cartello al limite della carreggiata);
 - b. m. 1,50 da marciapiedi e piste ciclabili;
 - c. m. 300 prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici (su entrambi i sensi di marcia) e dei segnali stradali di pericolo, di prescrizione e di indicazione;
 - d. m. 100 dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo, di prescrizione e di indicazione;
 - e. m. 150 da Cartelli e Mezzi Pubblicitari;
 - f. m. 10 prima e dopo i passi carrai;
 - g. m. 100 in prossimità delle curve.
3. Le distanze, per la posa dei cartelli pubblicitari posizionati all'esterno del centro abitato, lungo e in prossimità delle strade extraurbane sono quelle indicate dal Codice della strada, e dal relativo regolamento di attuazione.

ART. 18 **IMPIANTI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO** **E NELLE AREE DI PARCHEGGIO**

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade C e F, e 1% delle suddette aree se trattasi di strade A e B, come classificate dal D.L. 30/4/1992 n. 285, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo strade di tipo D e E, ferme restando le norme relative alle installazioni nei centri abitati, valgono le percentuali previste rispettivamente per le strade C e F, come classificate dal D.L. 30/4/1992 n. 285.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq. 2 per ogni servizio esistente nella stazione.

ART. 19 **PUBBLICITA' SUI VEICOLI**

Fatti salvi i veicoli privati con marchi e ragioni sociali, è vietata, su tutto il territorio comunale, la sosta di veicoli con insegne pubblicitarie nelle zone di cui all'articolo 10.

ART. 20
NORME TRANSITORIE

Gli impianti esistenti e regolarmente autorizzati nelle zone di divieto di cui all'articolo 10 sono autorizzati sino a scadenza dell'autorizzazione e vanno rimossi entro i successivi 30 (trenta) giorni. La mancata rimozione comporta l'applicazione delle sanzioni e la rimozione da parte del Comune con costi a carico del titolare dell'impianto.

I mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, ma conformi alle prescrizioni del presente regolamento, sono oggetto di autorizzazione in sanatoria, sulla base di apposita istanza da presentarsi entro centottanta giorni dalla data di esecutività del regolamento stesso. In caso di mancata presentazione dell'istanza entro tale termine, il mezzo pubblicitario deve ritenersi abusivo.

ART. 21
SANZIONI

1. Chiunque collochi cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione o in violazione a quanto disposto da essa, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal D.L. 285/92.
2. La pubblica amministrazione diffida l'autore della violazione nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal D.L. 285/92, il Comune provvede alla rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, nonché le altre sanzioni previste da leggi superiori, l'inosservanza degli obblighi di cui al presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della L. 24/11/81 n. 689.